

Art. 1 - Definizione di Crediti Formativi Professionali (CFP) UNIREC

Si intendono Crediti Formativi Professionali i punteggi attribuiti alle singole persone delle Aziende iscritte ad UNIREC (esponenti, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti) per la partecipazione documentata ad attività formative relative a materie d'interesse per il settore della tutela del credito (normative di settore, recupero esattoriale, telefonico, informazioni commerciali, etc.), organizzate e promosse da UNIREC oppure, previo specifico accreditamento, anche da Aziende associate o da aziende/enti/Associazioni non associate.

Art. 2 - Finalità dei Crediti Formativi Professionali

Il Sistema dei CFP intende promuovere la partecipazione del personale delle Aziende iscritte alle diverse iniziative formative.

Vuole così anche dare concreto rafforzamento al principio sancito dal Codice Deontologico di UNIREC sulla formazione continua (cfr. art. 2, co. 4)

Art. 3 - Attribuzione dei Crediti Formativi Professionali

Ciascuna persona (esponenti, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti e professionisti) delle Aziende iscritte ad UNIREC può maturare CFP grazie alle seguenti attività:

- a) Partecipazione a corsi di formazione promossi da UNIREC anche in modalità e-learning e a corsi promossi dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI: 5 CFP per ogni corso.
- b) Partecipazione a seminari, convegni, conferenze, corsi inerenti a tematiche del settore anche in modalità audio/video a distanza promossi da aziende/enti/Istituzioni: 5 CFP per ogni incontro.
- c) Partecipazione a corsi formativi inerenti a tematiche del settore di durata giornaliera in qualità di relatore o formatore o docente: 7 CFP per ogni incontro.
- d) Partecipazione a corsi formativi inerenti a tematiche del settore di durata inferiore all'intera giornata, in qualità di relatore o formatore o docente: 3 CFP per ogni incontro.
- e) Pubblicazione di articoli, note, studi e rassegne di natura tecnico-professionale su riviste, periodici, quotidiani specializzati, notiziari dell'Associazione e non, anche in modalità telematica: 5 CFP per ogni redazionale.
- f) Pubblicazione, anche in via telematica, di libri, saggi, monografie, trattati, manuali, di natura tecnico-professionale: 12 CFP per ogni testo.

Il presente articolo sarà suscettibile di successivi sviluppi in coerenza con l'evoluzione dei progetti formativi che UNIREC intraprenderà. Sino a che non verrà definito il modello logico delle competenze professionali i CFP non verranno memorizzati a livello di singola persona ma a livello azienda.

Art. 4- Documentazione per l'attribuzione dei Crediti

Per le attività esterne all'Associazione, generanti crediti, l'Azienda iscritta dovrà produrre alla Segreteria UNIREC idonea documentazione comprovante l'avvenuta fruizione dell'attività/iniziativa (ad es: registro firme per la partecipazione ad un corso; copia della rivista in caso di articolo di giornale, ecc.), entro due mesi dall'evento e, se in prossimità della fine dell'anno, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è tenuto.

Tale documentazione dovrà essere fornita in formato elettronico (pdf, etc.).

Art. 5 - Registro del Sistema dei Crediti

Come disposto nel Regolamento attuativo dello Statuto per i Crediti Aziendali (Titolo I, Capo IV) viene istituito il registro dei CFP UNIREC, nel quale riportare le seguenti informazioni:

1. denominazione/P. IVA Azienda partecipante;
2. tipologia attività, tra quelle che generano attribuzione di Crediti, elencate nel presente Regolamento;
3. tipo di Credito (CFP);
4. numero di Crediti relativo all'attività, secondo le corrispondenze indicate nel presente Regolamento;
- per i CFP: azienda associata, numero dei partecipanti all'attività formativa, ore di lezione fruite, tipologia di corso, formatore. Per tipologia di corso s'intende non il singolo corso ma la famiglia formativa.
5. totale dei CFP ottenuti per anno.

Il registro viene aggiornato e conservato dalla Segreteria UNIREC.

Ciascuna Azienda può pubblicizzare all'esterno, nelle modalità che riterrà più opportune, i propri punteggi di adesione al Sistema dei CA e dei CFP UNIREC, relativi al massimo ai due anni precedenti a quello corrente.